









### Allegato 3)

#### **FLESSIBILITA' E PERMESSI**

1. Verrà adottato un orario di lavoro flessibile con compensazione mensile. E' permessa la possibilità di estensione ai contratti di lavoro part-time con coerente riproporzionamento della durata della fascia di flessibilità in relazione alle tipologie diverse del part-time verticale;
2. La flessibilità di orario, fatto salvo quanto contenuto nel successivo punto 6, sarà prevista all'inizio e al termine del normale orario di lavoro giornaliero con fasce di flessibilità della durata di 45' con la sola possibilità di posticipare la prestazione lavorativa in ingresso e di uscita; al personale operativo è consentito l'ingresso posticipato con una flessibilità giornaliera di 5';
3. Il recupero della flessibilità potrà essere effettuato al termine della prestazione ordinaria teorica con un limite massimo giornaliero di 45 minuti primi;
4. La pausa pasto sarà obbligatoria ed esclusa dai periodi di compensazione della flessibilità. Le relative modalità sono indicate nell'allegato 1) del presente accordo;
5. E' confermata la pausa pranzo alternata per il personale addetto ai servizi commerciali (in prospettiva - via Trento);
6. Eventuali, eccezionali esclusioni o deroghe della fascia di flessibilità connesse ad esigenze di servizio saranno oggetto di preventivo esame con le RSU;
7. La pausa caffè della durata di 15 minuti senza obbligo di recupero cesserà al 31 Dicembre 2006, termine entro il quale la società dovrà rendere disponibili ai dipendenti idonei locali attrezzati per il coffee-point;
8. E' esclusa ogni forma di flessibilità, oltrechè per le attività già individuate dal contratto di lavoro, nei seguenti casi:
  - Eventuali orari particolari individuali non rientranti nella previsione del presente accordo; le articolazioni orarie in questione scadranno improrogabilmente al 30 settembre 2006, termine entro il quale gli interessati potranno proporre nuova richiesta di autorizzazione;
  - Singole giornate in cui dipendente fruisce di permessi a qualunque titolo, ivi compresi quelli da compensare all'inizio o al termine dell'orario di lavoro;
  - Giornate interessate da proclamazione di sciopero;
9. Una volta esauriti i permessi retribuiti contrattualmente previsti, tutto il personale, anche non titolare di orario di lavoro flessibile, potrà fruire di permessi non retribuiti per motivi personali non superiore alle 4 ore complessive mensili da compensare entro lo stesso mese di utilizzazione. I permessi di cui sopra potranno essere goduti nel limite giornaliero minimo di trenta minuti (ovvero di 10 minuti relativamente al personale tecnico-operativo) e massimo di tre ore;
10. I permessi per indagini diagnostiche e visite specialistiche richiesti dal personale saranno gestiti, compatibilmente con la tutela della riservatezza dei dati sanitari; i permessi retribuiti in questione saranno

*manu*

*Per Fedeli*     

autorizzati esclusivamente per prestazioni presso strutture pubbliche, per una durata non superiore a 4 ore, a fronte della esibizione di certificazione attestante l'avvenuta prestazione sanitaria riportante l'ora di presentazione e di fine prestazione. Eventuali casi di superamento delle 4 ore a disposizione saranno valutati caso per caso, sempre dietro presentazione di certificazione medica della struttura erogante la prestazione attestante il termine della prestazione stessa. I permessi per prestazioni mediche effettuate presso privati potranno essere retribuiti solo a fronte della certificazione di urgenza.

11. E' esclusa qualsiasi forma di accantonamento di prestazioni ( credito di orario);
12. Le prestazioni straordinarie saranno liquidate solo a fronte del completamento dell'orario ordinario, ivi comprese le compensazioni per utilizzo precedente di flessibilit  o dei permessi di cui al punto 8.

*Alcui*  
*Samy*      *#*      *De*      *Shiz*      *felici*  
*Adc*      *[Signature]*

*[Signature]*

### FERIE-SEMIFESTIVITA'-FESTIVITA' SOPPRESSE

1. E' superato il regime delle semifestività previsto dal CCNL. A fronte di tale superamento, si concorda la attribuzione di 11,4 ore di ferie in aggiunta a quanto spettante ai sensi di contratto, da godersi con le medesime modalità;
2. Al personale transitato al Gestore Unico da Intesa SpA vengono riconosciute ulteriori 3,8 ore;
3. Le ferie annuali dovranno essere fruito entro il 31 marzo dell'anno successivo.
4. La festività del Santo Patrono verrà goduta:
  - ✓ il 16 Agosto per i dipendenti con sede di lavoro in Provincia di Siena
  - ✓ il 10 Agosto per i dipendenti con sede di lavoro in Provincia di Grosseto.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*